

Memento Pratico

CRISI D'IMPRESA E FALLIMENTO

2 0 2 2

Procedure di risanamento
Fallimento
Codice della crisi d'impresa

ESTRATTO

Piano dell'opera

PARTE I CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Entrata in vigore e ultime novità		50
Titolo I - Regole generali		100
Titolo II - Composizione negoziata, concordato semplificato, piattaforma telematica e segnalazioni per l'emersione della crisi		400
Titolo III - Quadri di ristrutturazione preventiva e procedura di insolvenza		1400
Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi		2400
Sezione 1	Piani attestati di risanamento	2420
Sezione 2	Accordo di ristrutturazione dei debiti	2530
Sezione 3	Convenzione di moratoria	2810
Sezione 4	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	2905
Sezione 5	Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	2950
Sezione 5	Concordato preventivo	4400
Titolo V - Liquidazione giudiziale		5900
Titolo VI - Gruppo di imprese		8400
Titolo VII - Disciplina penale		8601
Titolo VIII - Liquidazione coatta amministrativa		8901
Titolo IX - Altre novità del CCI		9210

PARTE II PROCEDURE DI RISANAMENTO E FALLIMENTO

10005

Titolo I - Regole generali		10008
Capitolo 1	Soggetti interessati	10010
Capitolo 2	Presupposti oggettivi	10180
Titolo II - Strumenti di risanamento della crisi		10255
Capitolo 1	Finanziamento dell'impresa	10256
Capitolo 2	Procedure in caso di crisi da sovraindebitamento	10340
Capitolo 3	Piano attestato di risanamento	10537
Capitolo 4	Accordo di ristrutturazione dei debiti	10610
Capitolo 5	Concordato preventivo	10860
Capitolo 6	Transazione fiscale e previdenziale	11500

Titolo III - Nuovi strumenti di risanamento (DL 118/2021 conv. in L. 147/2021)		16000
Sezione 1	Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa	16010
Sezione 2	Convenzione di moratoria	16200
Titolo IV - Fallimento		21600
Capitolo 1	Chi può fallire	21610
Capitolo 2	Dichiarazione di fallimento	21670
Capitolo 3	Organi del fallimento	21870
Capitolo 4	Effetti della sentenza di fallimento	22300
Capitolo 5	Adempimenti iniziali del fallimento	22741
Capitolo 6	Programma di liquidazione	22830
Capitolo 7	Decisioni relative all'impresa e all'azienda	22925
Capitolo 8	Contratti in corso di esecuzione	23050
Capitolo 9	Creditori	23600
Capitolo 10	Revocatoria fallimentare	24153
Capitolo 11	Revocatoria ordinaria	24920
Capitolo 12	Accertamento e formazione del passivo	25050
Capitolo 13	Liquidazione e ripartizione dell'attivo	25740
Capitolo 14	Conclusione della procedura	26345
Titolo V - Liquidazione coatta amministrativa		27000
Titolo VI - Regole comuni alle procedure concorsuali		
Capitolo 1	Questioni penali	27800
Capitolo 2	Adempimenti fiscali	28250
Capitolo 3	Adempimenti contabili	28420

PARTE III	
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE	28600

PARTE IV	
ASPETTI INTERNAZIONALI	29200

INDICI

Indice per articolo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	pag. 1371
Indice per articolo legge fallimentare	pag. 1383
Indice analitico	pag. 1393

Entrata in vigore e ultime novità

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è contenuto in un decreto legislativo (D.Lgs. 14/2019, pubblicato in GU 14 febbraio 2019 n. 38) emanato in forza di una legge delega risalente al 2017 (L. 155/2017).

Di seguito il codice è **abbreviato** con l'acronimo **CCI**.

Le norme del CCI sono state oggetto di numerose integrazioni, sostituzioni e modificazioni ad opera di un primo **decreto correttivo** (D.Lgs. 147/2020) e sarà poi oggetto di una seconda importante modifica ad opera di un decreto legislativo, ancora allo stato di schema, quindi non ancora pubblicato al momento della uscita di questo volume, come precisato al n. 55 e s.

Entrata in vigore Originariamente il CCI doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma questa data è stata rinviata più volte in considerazione degli effetti provocati sulle imprese dall'emergenza epidemiologica derivata dal Covid-19: una prima volta è stata rinviata al 1° settembre 2021 (DL 23/2020 conv. in L. 40/2020), una seconda volta al 16 maggio 2022 (DL 118/2021 conv. in L. 147/2021).

Da ultimo l'entrata in vigore del codice è stata fissata per il **15 luglio 2022** (art. 389 CCI modif. dall'art. 42 DL 36/2022 in attesa di conversione in legge). Il decreto che ha finalmente fissato tale data è stato quello avente a oggetto misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (il c.d. PNRR).

Modifiche al CCI da parte dello schema di decreto legislativo del 17 marzo 2022 Un decreto legislativo in via di emanazione prevede **nuove importanti modifiche e integrazioni** al CCI.

Al momento della pubblicazione di questo volume è infatti all'esame delle commissioni parlamentari uno **schema di decreto legislativo** (A.G. n. 374) approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri il **17 marzo 2022** (d'ora innanzi citato, per praticità, **schema D.Lgs. modif. CCI**).

Questo schema di decreto prevede numerose **modifiche al CCI** per conformarsi alla normativa comunitaria, alla c.d. direttiva insolvency (Dir. UE 2019/1023). Esso in particolare:

— regola l'accesso del debitore ai «quadri di ristrutturazione preventiva» che gli consentano la ristrutturazione del debito, al fine di impedire l'insolvenza, tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale;

— modifica ampiamente le norme in tema di procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione e altre norme relative al concordato preventivo, oltre ad introdurre un nuovo strumento di risoluzione della crisi: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;

— incorpora molte delle norme contenute nel DL 118/2021 che ha introdotto «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale» (si tratta del DL 118/2021 conv. in L. 147/2021). È quindi prevista l'eliminazione della procedura di allerta e dell'OCRI e la loro sostituzione con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio oltre alle norme sulla piattaforma telematica e sulle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi.

Nel CCI sono state inserite anche altre norme (contenute nel DL 152/2021 conv. in L. 233/2021) che hanno riguardato la piattaforma telematica e gli obblighi di segnalazione da parte del collegio sindacale e dei creditori pubblici qualificati.

Molte altre modifiche si sono rese infine necessarie per coordinare gli articoli del CCI con i nuovi istituti e le nuove procedure.

N.B. Anche se lo schema di decreto legislativo non è ancora stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale la trattazione che segue è **modificata e integrata** con le sue norme e si indicano punto per punto tutte le modifiche apportate e gli articoli soppressi sono e sostituiti con la nuova disciplina.

Tabella delle novità inserite dallo schema di decreto La tabella che segue elenca tutti gli articoli sostituiti, modificati o inseriti dallo schema di decreto legislativo.

Articolo del CCI	Cosa prevede lo schema D.Lgs. di modifica del CCI	Rubrica dell'articolo (in grassetto quelle modificate o di nuova introduzione)	articolo dello schema di D.Lgs. modif. CCI che modifica/sostituisce/abroga l'articolo del CCI
art. 2 CCI	modificato	<i>Definizioni</i>	art. 1
art. 3 CCI	sostituito	Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa	art. 2 c. 1
art. 4 CCI	sostituito	<i>Doveri delle parti</i>	art. 2 c. 2
art. 5 CCI	sostituito	Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie	art. 2 c. 3
art. 5 bis CCI	nuova introduzione	Accesso alle informazioni e lista di controllo	art. 3 c. 2
art. 6 CCI	sostituito	<i>Precedibilità dei crediti</i>	art. 3 c. 3
art. 7 CCI	sostituito	Trattazione unitaria delle domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza	art. 4 c. 1
art. 8 CCI	sostituito	<i>Durata massima delle misure protettive</i>	art. 4 c. 2
art. 11 CCI	sostituito	<i>Attribuzione della giurisdizione</i>	art. 5 c. 1
artt. da 12 a 25	sostituiti con nuovi artt. da 12 a 25 undecies	(tutte le rubriche sono nuove)	art. 6
art. 26 CCI	modificato	<i>Giurisdizione italiana</i>	art. 8
art. 27 CCI	modificato	<i>Competenza per materia e per territorio</i>	art. 9 c. 1
art. 28 CCI	sostituito	<i>Trasferimento del centro degli interessi principali</i>	art. 9 c. 2
art. 30 CCI	modificato	<i>Conflitto positivo di competenza</i>	art. 9 c. 3
art. 37 CCI	modificato	Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva	art. 11 c. 2
art. 38 CCI	modificato	<i>Iniziativa del pubblico ministero</i>	art. 11 c. 3
art. 39 CCI	modificato	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza	art. 11 c. 4
art. 40 CCI	sostituito	Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale	art. 12 c. 2
art. 43 CCI	modificato	<i>Rinuncia alla domanda</i>	art. 12 c. 3
art. 44 CCI	sostituito	Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva	art. 12 c. 4

SEZIONE 1

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

SOMMARIO

A. Imprese interessate alla procedura	426	M. Conclusione dell'incarico dell'esperto e relazione finale	820
B. Esperto indipendente.....	437	N. Chiusura della procedura.....	855
C. Piattaforma telematica.....	515	O. Regole particolari per il gruppo d'impresa.	883
D. Accesso alla procedura.....	530	P. Regole particolari per le imprese sottoglia	930
E. Piano di risanamento.....	548	Q. Disciplina penale	965
F. Apertura della procedura.....	557	R. Misure premiali.....	970
G. Trattative.....	600	S. Decreto dirigenziale: esempi di proposta.	1000
H. Misure protettive e cautelari.....	715	T. Decreto dirigenziale: check-list per redigere il piano di risanamento	1010
I. Formulazione delle proposte.....	780		
L. Conclusione delle trattative	795		

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi è una **nuova procedura negoziata e stragiudiziale** il cui scopo è consentire all'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di **risanare** l'impresa attraverso l'aiuto di un **esperto indipendente**.

A questo esperto, che è figura nuova nell'ambito delle procedure di risanamento, è attribuito il compito di mediatore e facilitatore: deve agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e altri eventuali soggetti interessati al fine di superare lo squilibrio e risanare l'azienda, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di suoi rami.

Si tratta quindi di uno **strumento** per consentire a un'impresa, che versi in uno stato di pre-crisi o di crisi, di svolgere senza intralci le trattative con i suoi creditori per giungere a una soluzione negoziata che le consenta di risanarsi.

Disciplina La procedura di composizione negoziata è **confluita nel CCI** a seguito delle modifiche previste nello schema di decreto di modifica del CCII (dal nuovo art. 12 al nuovo art. 25 sexies CCI, come introd. dall'art. 6 schema D.Lgs. modif. CCI).

Originariamente tale disciplina era contenuta nel DL 118/2021 (più precisamente nei vecchi artt. dal 2 al 17 DL 118/2021 e nel vecchio art. 23 c. 2 DL 118/2021) ed era stata modificata in sede di conversione in legge (per effetto della L. 147/2021).

La normativa inserita nel CCI riprende quella del DL 118/2021, ma con alcune modifiche o integrazioni.

Essa entra in vigore il 15 luglio 2022, come le altre norme del CCI.

Quella originariamente contenuta nel DL 118 era invece entrata **in vigore** dal 15 novembre 2021, con l'eccezione di quanto previsto per l'elenco degli esperti indipendenti (v. n. 440 e s.), in vigore dal 25 agosto 2021.

Anche le **norme** relative alla piattaforma telematica e agli obblighi di segnalazione da parte del collegio sindacale e dei creditori pubblici qualificati (artt. 30 ter - 30 sexies DL 152/2021 conv. in L. 233/2021) sono confluiti nel CCI (artt. 14, 15, 25 undecies e 25 novies CCI).

N.B. La trattazione che segue **contiene soli i nuovi articoli** del CCI indicandoli come «nuovo art.»: si tratta di quelli sostituiti dallo schema di D.Lgs. del CCI.

La disciplina in esame è stata completata da un **decreto dirigenziale** emesso dal **ministero della giustizia** in tema di composizione negoziata (D.Dirig. 28 settembre 2021), contenente delle specifiche tecniche per applicare la normativa di nuova introduzione.

Il 4 novembre 2021 la fondazione dei commercialisti ha infine pubblicato un **documento di**

ricerca in cui ha esaminato l'istituto della composizione negoziata e il ruolo del collegio sindacale (FNC doc. di ricerca 4 novembre 2021).

Il 29 dicembre 2021, il ministero della giustizia ha dato altri chiarimenti circa gli incarichi e le prestazioni professionali che consentono ai professionisti di iscriversi all'albo degli esperti indipendenti (Min. Giust. circ. 29 dicembre 2021).

Il decreto dirigenziale emesso dal ministero della giustizia in particolare **contiene**:

- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online (sezione I);
- check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza (sezione II);
- protocollo di conduzione della composizione negoziata (sezione III);
- le regole per la formazione degli esperti (sezione IV);
- la piattaforma telematica nazionale (sezione V).


Sono poi previsti tre **allegati**: l'allegato 1 relativo alla formulazione delle proposte alle parti interessate; l'allegato 2 relativo alla istanza online; l'allegato 3 sulla dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.

418

Natura della procedura Questo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà viene definito è **negoziale** e stragiudiziale.

La dottrina **esclude** che esso abbia natura di procedura **concorsuale** in quanto non ne presenta gli elementi caratteristici e indispensabili: manca una qualsiasi forma di interlocuzione con l'autorità pubblica, con finalità protettive nella fase iniziale e di controllo in quella finale; non c'è inoltre il coinvolgimento formale di tutti i creditori né una qualche forma di pubblicità della procedura (Ambrosini).

Schema della procedura Lo schema che segue illustra la fase iniziale della procedura.



...omissis...

SEZIONE 2

Procedimento unitario di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale

SOMMARIO

A. A quali procedure si applica	1530	F. Procedimento relativo al concordato preventivo	1765
B. Iniziativa per accedere alle procedure.....	1545	G. Fase della omologazione	1830
C. Documenti da depositare.....	1560	H. Procedimento relativo alla liquidazione giudiziale.....	1880
D. Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale	1610	I. Impugnazioni.....	1975
E. Richiesta di termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva.....	1685		

1525

Il CCI predispone un procedimento unitario ed uniforme per accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale.

Si tratta di un procedimento di tipo **sommario**, che, per le finalità di semplificazione ed uniformità, e secondo il modello dei procedimenti camerati, viene introdotto sempre con **ricorso**, qualunque sia il soggetto legittimato a proporre la domanda introduttiva.

Lo **schema di decreto legislativo** di modifica del CCI ha in larga parte rivisto la disciplina originaria del CC che regolava questo procedimento unitario.

Innanzitutto si sostituisce il riferimento all'accesso alle «procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» **con quello** ai «quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale».

Sono poi state **modificate o sostituite molte delle norme** che regolavano il procedimento: le indichiamo precisamente **nella tabella** al n. 1402, con i riferimenti alla norma dello schema di decreto che ha introdotto le novità.

Nella trattazione che segue indichiamo come **«nuovo art.»** le norme del CCI che sono state oggetto di **sostituzione** da parte dello schema di decreto, mentre sono specificate volta per volta quelle che sono state solo modificate.

A. A quali procedure si applica

1530

Attraverso le regole del procedimento unitario è possibile accedere a **due procedure concorsuali** tipiche: la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo.

Tuttavia il procedimento unitario deve essere **utilizzato anche quando** il debitore:

- chiede un termine per presentare la domanda completa di concordato preventivo oppure una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- presenta domanda completa di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la relativa documentazione.

1535

Lo stesso procedimento permette anche di introdurre domande di **composizione della crisi da sovraindebitamento** (omologa degli accordi di ristrutturazione del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato), **ma solo nei limiti** di compatibilità e per quanto non previsto espressamente.

Per tali procedure è infatti prevista una disciplina specifica e più semplice rispetto al procedimento unitario (come precisato dalla Relaz. al CCI), tuttavia è prescritto che, per quanto

non previsto dalla normativa speciale, sono applicabili le disposizioni «del Titolo III, in quanto compatibili» (art. 65 c. 2 CCI): si fa rinvio dunque alle norme regolatrici del procedimento unitario (oltre che a quelle che regolano la giurisdizione, la competenza, la cessazione dell'attività del debitore e le misure cautelari e protettive).

Il procedimento unitario **può essere infine instaurato quando** il tribunale è chiamato:

- ad aprire la liquidazione giudiziale di imprese che possono essere assoggettate in via alternativa alla LCA;
- a dichiarare l'insolvenza di imprese che sono già state assoggettate a LCA.

1538

B. Iniziativa per accedere alle procedure

Soggetti legittimati La domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o alla liquidazione giudiziale **può essere sempre** proposta dal debitore (art. 37 c. 1 CCI modif. dall'art. 11 c. 2 schema D.Lgs. modif. CCI), ma anche dagli altri soggetti elencati nella tabella che segue.

1545

Soggetti legittimati	Quale procedura possono proporre	CCI
debitore	omologazione degli accordi di ristrutturazione	art. 37 c. 1 modif. dallo schema D.Lgs. modif. CCI
debitore	accesso al concordato preventivo	art. 37 c. 1 modif. dallo schema D.Lgs. modif. CCI
debitore uno o più creditori organi e autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa PM	liquidazione giudiziale	art. 37 c. 2
debitore	piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	artt. 64 bis- 64 ter CCI introd. dallo schema D.Lgs. modif. CCI
debitore-consumatore (tramite un OCC)	ristrutturazione dei debiti del consumatore	art. 68
debitore (tramite un OCC)	concordato minore	art. 74
debitore creditori PM	liquidazione controllata del sovraindebitato	art. 268 modif. dall'art. 31 schema D.Lgs. modif. CCI
debitore creditori autorità di vigilanza (o il commissario giudiziale se è cessato il concordato preventivo)	accertamento preventivo dell'insolvenza di società soggetta a LCA	art. 297
debitore commissario liquidatore PM	accertamento giudiziario dell'insolvenza in caso di LCA già aperta	art. 298

...omissis...

SEZIONE 5

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

SOMMARIO

I. Disposizioni di carattere generale.....	2965	III. Concordato minore.....	3320
II. Ristrutturazione dei debiti del consumatore	3010	IV. Liquidazione controllata del sovraindebitato	3680

I debitori che versano in uno stato di sovraindebitamento possono proporre soluzioni della crisi (art. 65 c. 1 CCI):

- scegliendo una delle due procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento regolate dal CCI (artt. 65-83 CCI), indicate nello schema che segue;
- optando per la liquidazione controllata del sovraindebitato. Si tratta di una procedura disciplinata in altra parte del CCI, insieme alla liquidazione giudiziale (nel titolo V, capo IX). Le **finalità** di questa normativa sono quella di sottrarre il debitore alle esecuzioni individuali (in quanto meno efficienti ed organiche, e non adeguate a tutelare la *par condicio*) e creare un meccanismo che possa condurre alla esdebitazione finale del debitore, in modo da assicurargli la possibilità di ricominciare la sua attività (c.d. *fresh start*).

La tabella riassume i tre tipi di accordo previsti dal CCI.

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	art. 67-73 CCI v. n. 3010 e s.
	Concordato minore	artt. 74-83 CCI v. n. 3320 e s.
	Liquidazione controllata del sovraindebitato	artt. 268-277 v. n. 3680 e s.

Disciplina applicabile Il codice identifica le norme applicabili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si tratta precisamente (art. 65 c. 2 CCI):

- di alcune **norme generali** (contenute negli artt. 65 e 66 CCI);
- delle disposizioni di carattere generale che regolano l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza, applicabili per quanto non specificamente previsto e nei limiti di compatibilità (art. 65 c. 2 CCI richiama le norme contenute nel titolo III). Valgono quindi anche per le procedure di sovraindebitamento le disposizioni sulla **giurisdizione** e sulla **competenza**, sulla cessazione dell'attività del debitore, sulla **legittimazione** attiva, sulle modalità per promuovere l'**accesso** unitario alle suddette procedure, sulle **misure cautelari e protettive**. Si rinvia alla ampia trattazione al n. 1400 e s.

Il **primo decreto correttivo** ha soppresso la norma (previgente art. 65 c. 4 CCI) che prevedeva che la procedura producesse i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Tale disposizione non scompare dal Codice ma è più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata (Relaz. al D.Lgs. 147/2020).

I. Disposizioni di carattere generale

Presupposto oggettivo (art. 2 lett. c CCI) Il sovraindebitamento è definito dalle disposizioni generali come lo stato di crisi o di insolvenza.

2950


2952

2955

2965

Si rinvia alla parte generale per approfondire cosa si intenda per crisi (v. n. 125 e s.) o per insolvenza (v. n. 130 e s.).

2970 **Soggetti interessati** Possono essere interessati alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 lett. c CCI) i soggetti indicati nello schema che segue.



2975 La definizione che il codice dà del sovraindebitamento **esclude dalle relative procedure** tutti i soggetti per i quali la legge prevede autonome procedure di liquidazione. Sono quindi esclusi:

- lo Stato e gli enti pubblici, che sono in realtà escluse dall'applicazione delle norme del CCI *in toto* (come previsto dall'art. 1 c. 1 CCI);
- le banche, le assicurazioni e le altre imprese soggette a LCA;
- gli enti privati non commerciali, come i comitati, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti privati del c.d. terzo settore (ex art. 4 D.Lgs. n. 117/2017). Anche se il CCI non fa alcun cenno specifico nella norma sul sovraindebitamento, essi si ritengono assoggettabili a liquidazione giudiziale e a LCA ma anche ad «altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (come il procedimento applicabile a persone giuridiche private, fondazioni e associazioni e anche gli enti no profit del terzo settore regolato dal DPR 361/2000);
- le imprese sociali (comprese nel terzo settore, ma che svolgono attività commerciali), esse infatti in caso di insolvenza (con l'esclusione di cooperative ed enti ecclesiastici) sono assoggettate alla LCA (art. 14 D.Lgs. 112/2017).

2980 Rimane dubbio se nel termine «**professionisti**» contenuto nel CCI possano rientrare le società tra professionisti (costituite ai sensi della L. 183/2011), parte della **dottrina** sembra escludere che si possano estendere le procedure di sovraindebitamento alle società costituite tra professionisti in forma di società commerciali, ammettendo che esse possano essere assoggettate alle **altre procedure** di risoluzione della crisi previste per le imprese commerciali sopra-soglia, quando ricorra in concreto tale condizione (Lamanna).

2985 **Regole particolari per i membri della stessa famiglia** I membri della stessa famiglia possono presentare un **unico progetto** di risoluzione della crisi da sovraindebitamento **quando** sono conviventi oppure **quando** il sovraindebitamento ha un'origine comune (art. 66 c. 1 primo periodo CCI).